

REGOLAMENTO (CE) N. 2088/96 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune

preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1222/96⁽⁹⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le destinazioni in un allegato separato;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.